160/2026
Sent. n.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

In composizione monocratica, nella persona del Consigliere Saverio Galasso, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al **n. 80443**/pensioni civili del registro di Segreteria,

TRA

il Sig. **XX** (C.F. omissis), nato a omissis (omissis) il omissis, e residente a omissis (omissis), in via omissis, n. omissis, rappresentato e difeso, giusta procura allegata al ricorso, dall'Avv. Gianluca Magnani (C.F. MGNGLC72E13H501I - fax 06-88932890 – p.e.c. gianluca.magnani@oav.legalmail.it) del Foro di Velletri ed elettivamente domiciliato, ai fini del presente giudizio, presso lo studio dell'Avv. Marco Viglietta (C.F. VGLMRC71M24H501F), sito in Roma, via Fabio Massimo, n. 45;

- *ricorrente* -

CONTRO

- il **Ministero dell'istruzione e del merito**, in persona del Ministro *pro tempore*, domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Generale dello Stato in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, non costituito;

- il **Ministero dell'economia e delle finanze**, in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentato nel presente giudizio dalla **Ragioneria Territoriale dello Stato di Roma**, in persona del legale rappresentante pro tempore, visti i D.M. del 31 maggio 2022 art. 6, D.M. del 3 settembre 2015 art. 5 e D.M. del 23 dicembre 2010 - rappresentato e difeso dal Dott. Francesco Palese, Dirigente dell'Ufficio Contenzioso, domiciliato in Roma, in via Francesco A. Pigafetta, n. 22, p.e.c. rts-rm.rgs@pec.mef.gov.it;

- l'**Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS)**(C.F. 80078750587), con sede in Roma alla Via Ciro il Grande n. 21, in persona del Presidente *pro-tempore*, rappresentato e difeso nel presente giudizio, giusta procura generale alle liti allegata all'atto di costituzione in giudizio, dall'Avv. Flavia Incletolli (C.F. NCLFLV62T42H501M; p.e.c.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

avv.flavia.incletolli@postacert.inps.gov.it) ed elettivamente domiciliato in Roma, in via Cesare Beccaria, n. 29;

- resistenti -

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

Visto l'atto introduttivo del giudizio;

Visti gli altri atti e documenti di causa;

Uditi all'udienza del 21.4.2026, celebrata con l'assistenza del segretario d'udienza Sig.ra Paola Venanzini, l'Avv. Andrea Botta per l'INPS e il Dott. Giovanni Maria Caggiano per il Ministero dell'economia e delle finanze, mentre nessuno è comparso né per la parte ricorrente né per il Ministero dell'istruzione e del merito, come da verbale;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con ricorso depositato in data 10.7.2024 parte ricorrente agisce al fine di ottenere - previo annullamento (*recte*: disapplicazione) dell'atto INPS 31.01.2024 (di estremi ignoti) di decadenza del ricorrente dal beneficio del riscatto dei 5 anni del corso di laurea per mancanza totale dei pagamenti rateali del relativo onere - al fine di ottenere;

I. il riconoscimento del diritto al mantenimento del beneficio del riscatto ai fini pensionistici dei 5 anni del corso di laurea revocatogli dall'INPS,

previo pagamento a suo diretto carico, in unica soluzione, dell'intero importo del relativo onere, pari ad euro 9.562,17, detratto quanto frattanto già pagato ratealmente;

II. per l'effetto, annullare o dichiarare nullo e/o inefficace l'atto INPS 31.01.2024 (di estremi ignoti) di decadenza del ricorrente dal beneficio del riscatto dei 5 anni del corso di laurea per mancanza totale dei pagamenti rateali del relativo onere e disporre, altresì, affinché al ricorrente sia consentito saldare in prima persona ed in unica soluzione il già determinato contributo di riscatto entro congruo termine da fissarsi a tal fine, detratto quanto sinora già pagato ratealmente;

III. in subordine, condannare in via generica – in solido, individualmente o pro quota – il Ministero dell'istruzione e del merito ed il MEF - Ragioneria Territoriale dello Stato, al risarcimento del danno patrimoniale subito dal ricorrente, mediante costituzione di una rendita vitalizia in suo favore o, in alternativa, mediante pagamento al medesimo di apposita indennità risarcitoria, commisurando il quantum dovuto all'intero ammontare della differenza tra l'importo della pensione che spetterebbe all'istante dal 1° settembre 2024 sulla base dei

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

contributi complessivamente accreditati (compresi quelli oggetti del controverso riscatto), da un lato e l'importo della pensione determinata sulla base della contribuzione che verrà effettivamente accreditata, dall'altro, per un numero complessivo di anni pari alla differenza tra l'età del ricorrente al 01.09.2024 e quella coincidente con l'aspettativa di vita media alla nascita per gli uomini in Italia secondo i dati Istat contenuti nel Report '*Indicatori demografici anno 2023*' (81,1 anni);

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

IV. dettare in ogni caso le forme ed i modi per una corretta esecuzione della *emananda* sentenza;

V. con interessi legali come per legge,

con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarsi a favore del procuratore dichiaratosi antistatario.

2. Con memoria di costituzione, depositata in data 17.6.2024, il Ministero dell'economia e delle finanze, ha chiesto rigettarsi il ricorso con vittoria di spese.

3. Con memoria di costituzione, depositata in data 3.7.2025, l'INPS ha comunicato che, all'esito di ulteriore istruttoria è stato riconosciuto al ricorrente il periodo oggetto del provvedimento di riscatto, previo pagamento delle sedici rate

scadute al 07/2025 pari ad euro 2.549,92 da pagare in unica soluzione, oltre alle diciotto rate residue da applicarsi su pensione pari ad euro 2.868,66 oppure, in alternativa, previo pagamento in unica soluzione dell'intero importo dovuto pari ad euro 5.418,58, ed ha chiesto di voler concedere un congruo rinvio, al fine di verificare l'avvenuto pagamento degli importi come sopra indicati e dichiarare cessata la materia del contendere, con compensazione delle spese;

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

4. Il Ministero dell'istruzione e del merito non si è costituito, sebbene ritualmente intimato.

5. In esito all'udienza del 23.7.2025, questo giudice, con ordinanza in data 28.7.2025, n. 129/2025, ordinava a) al Ministero dell'istruzione e del merito – Ufficio scolastico regionale per il Lazio e all'INPS di depositare nel termine di giorni 90 dalla data di comunicazione dell'ordinanza, il rispettivo fascicolo amministrativo, in premessa citato, con particolare riguardo al provvedimento di modifica/annullamento del provvedimento di decadenza impugnato con il ricorso, nei termini di cui in motivazione; b) al Ministero dell'economia e delle finanze - Ragioneria Territoriale dello Stato di Roma, di depositare nel termine di giorni 90 dalla

data di comunicazione dell'ordinanza, copia della nota in data 25.3.2024 dell'INPS – Direzione centrale pensioni, nei termini di cui in motivazione; c) il rinvio della trattazione della causa anche al fine di consentire alle parti di valutare la praticabilità di un componimento della controversia in sede stragiudiziale ovvero giudiziale, rinviando all'udienza odierna per la prosecuzione del giudizio.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

6. In data 5.8.2025 l'INPS depositava documentazione relativa ai seguiti adottati in via amministrativa per addivenire alla composizione della lite.

7. In data 7.8.2025 il Ministero dell'economia e delle finanze depositava nota con cui dava atto di non avere mai ricevuto la nota INPS del 25.03.2024, di cui all'ordinanza di cui sopra.

8. In data 23.3.2026 l'INPS depositava documentazione relativa alla comunicazione alla controparte in data 9.10.2025, con la quale viene comunicato l'annullamento del provvedimento di decadenza dal riscatto del 31.1.2024, a seguito del pagamento in unica soluzione delle rate scadute in data 15.9.2025, dando atto avere provveduto al ripristino del periodo oggetto di riscatto sul conto

assicurativo individuale e alla comunicazione alla sede competente per l'applicazione delle rate residue sulla pensione in godimento e la conseguente riliquidazione della pensione, e chiedeva pertanto di voler dichiarare cessata la materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

9. Il Ministero non dava esecuzione all'ordinanza di cui sopra.

10. In data 2.4.2026 parte ricorrente depositava memoria, dando atto dei rapporti *medio tempore* intercorsi con l'INPS e chiedendo ulteriore rinvio, con eventuali disposizioni ai fini di una più celere definizione della vicenda in oggetto ed in ogni caso insistendo come in atti sia nel merito che in via istruttoria.

11. In esito all'udienza pubblica odierna, sentito l'intervento delle parti presenti, come da verbale, la causa è stata trattenuta in decisione e decisa in camera di consiglio, come da dispositivo riportato in calce.

DIRITTO

1. Deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.

2. In via pregiudiziale, deve dichiararsi, ai sensi del combinato disposto degli artt. 7, comma 1,

e 93 c.g.c., la contumacia del Ministero dell'istruzione e del merito non costituitosi, sebbene ritualmente intimato.

3. In via preliminare, deve rigettarsi l'istanza di ulteriore rinvio proposta da parte ricorrente con la memoria depositata in data 4.2.2026.

Detta istanza è infatti fondata su circostanze successive all'avvenuto riconoscimento da parte dell'INPS della pretesa attorea (su cui infra) e dunque su aspetti estranei al presente giudizio.

4. In relazione al riconoscimento del diritto al mantenimento del beneficio del riscatto ai fini pensionistici dei 5 anni del corso di laurea revocatogli dall'INPS (e alla conseguente caducazione dell'atto INPS 31.01.2024 di decadenza del ricorrente dal beneficio del predetto riscatto), parte ricorrente, con la memoria conclusiva, ha dato atto che sono state soddisfatte le proprie richieste, tuttavia ha eccepito - in ordine alla richiesta di cessazione della materia del contendere formulata dalla resistente in esito al deposito della pertinente documentazione- che l'INPS non avesse ancora conseguentemente applicato le rate residue del piano di ammortamento.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

Atteso che oggetto del ricorso è limitato, appunto, al riconoscimento del diritto al mantenimento del beneficio del riscatto ai fini pensionistici di 5 anni del corso di laurea e che l'INPS ha provveduto a detto riconoscimento, sussistono i presupposti per la declaratoria della cessazione della materia del contendere, essendo venuto meno l'interesse del ricorrente a fronte dell'integrale soddisfazione della propria pretesa, alla stregua delle domande formulate con il ricorso.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

Invero, l'attività esecutiva a valle di detto riconoscimento, ivi compresa l'applicazione delle ulteriori rate residue a carico di parte ricorrente, esula dall'oggetto del presente giudizio ed è rimessa alla riserva di amministrazione dell'ente previdenziale (fatta salva la facoltà della parte interessata, ove ne sussisteranno i presupposti, di attivare eventualmente in futuro il giudizio di ottemperanza ovvero altro autonomo giudizio).

Non vi è pertanto luogo a pronuncia né sulla ipotesi subordinata di condanna risarcitoria a rendita vitalizia né a specifiche disposizioni attuative della sentenza (considerato che l'annullamento in sede di autotutela del provvedimento di decadenza dal riscatto, censurato da parte ricorrente).

Pertanto, occorre dichiarare la cessazione della materia del contendere, nonché definire la lite con sentenza in forma semplificata, ai sensi dell'art. 167, comma 4, c.g.c..

5. Posto che la definizione del giudizio avviene solo decidendo su questione pregiudiziale - tale deve ritenersi l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere: cfr. Cass. civ., sez. 3^, 16.2.2023, n. 4951 -, si dispone, ai sensi dell'art. 31, comma 3, c.g.c., la compensazione delle spese del giudizio.

6. Nulla per le spese della sentenza di cui all'art. 31, comma 5, c.g.c., attesa la gratuità del giudizio pensionistico.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

PER QUESTI MOTIVI

La Corte dei Conti – Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio, in composizione monocratica definitivamente pronunciando:

a. dichiara la contumacia del Ministero dell'istruzione e del merito;

b. dichiara la cessazione della materia del contendere, nei sensi di cui in motivazione;

c. compensa le spese del giudizio;

d. nulla per le spese della sentenza.

Manda alla segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 21.4.2026.

Il Giudice Monocratico

Cons. Saverio Galasso

f.to digitalmente

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

DECRETO

Il Giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52 del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

DISPONE

che a cura della Segreteria venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 del suddetto art. 52 nei riguardi della parte privata e, se esistenti, del dante causa e degli aventi causa e di soggetti terzi.

Il Giudice Monocratico

Cons. Saverio Galasso

f.to digitalmente

Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 27.04.2026
per il Dirigente
F.to digitalmente dott. Alessandro VINICOLA

ALESSANDRO
VINICOLA
CORTE DEI CONTI
27.04.2026 11:37:07
GMT+02:00